



Statuto della Società liberale-radicala di Mutuo soccorso Valle del Cassarate

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Denominazione e ragione

È costituita un'associazione di mutua volontaria assistenza e previdenza con denominazione "Società liberale-radicala di Mutuo soccorso Valle del Cassarate", storicamente chiamata "Società liberale-radicala di Mutuo soccorso dei circoli di Pregassona e di Sonvico".

La Società fondata nel 1887 è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. La sua durata è illimitata.

Art. 2. Sede

La Società ha la sua sede presso il domicilio del suo Presidente.

Art. 3. Scopo

La Società è aconfessionale. Nel solco dei valori, principi e idee liberali, nonché di una radicata responsabilità individuale, la Società promuove il mutuo appoggio e la solidarietà collettiva. Attraverso la mutualità reciproca, l'unione e la solidarietà tra i soci, la Società ha lo scopo di curare un quadro d'azione in cui i soci membri si aiutano vicendevolmente, volontariamente e senza fini di lucro.

Secondo un principio di prestazioni scambievoli e di soccorso reciproco, la Società opera a favore dei propri soci e delle loro famiglie e intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con particolare attenzione a puntuali e mirati interventi di integrazione socio-sanitaria, di assistenza domiciliare, di aiuto previdenziale e di servizio socio-amministrativo. La società si propone di:

- Promuovere il mutuo appoggio dandosi solidarietà e chiedendo aiuto ai soci.
- Aiutare con azioni puntuali di integrazione socio-sanitaria, d'assistenza domiciliare e di servizio socio-amministrativo tutti i soci soli, anziani e bisognosi che ne fanno formale richiesta (vedi articoli del Titolo VII "Principi di sussidio di mutuo soccorso" del presente Statuto).
- Erogare aiuti finanziari sotto forma di sussidi secondo quanto previsto al Titolo VII "Principi di sussidio di mutuo soccorso" del presente Statuto.
- Diffondere nella vita pubblica sia gli scopi della Società che i valori di solidarietà e di mutuo soccorso nel solco dei principi liberali e di responsabilità individuale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, conferenze e altre attività utili al raggiungimento di questo obiettivo di divulgazione.

La Società opera a Lugano, prediligendo per ragioni storiche, i quartieri situati sulla sponda sinistra del fiume Cassarate: Sonvico, Cimadera, Certara, Bogno, Valcolla, Cadro e Villa Luganese (precedentemente già circolo di Sonvico), nonché Pregassona, Cureggia, Davesco-Soragno, Viganello, Gandria, Brè-Aldesago, Castagnola e Cassarate (precedentemente già circolo di Pregassona).



Art. 4. Organi dell'associazione

Sono considerati organi della Società:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Comitato direttivo;
- c. L'Ufficio di revisione.

Art. 5. Cariche sociali

Tutte le cariche sociali, previste dall'articolo 13 hanno una durata di 4 anni trascorsi i quali i singoli membri sono rieleggibili. Le nomine avvengono nell'anno successivo il rinnovo dei poteri comunali.

TITOLO II – ASSEMBLEA

Art. 6. L'Assemblea è l'organo supremo della Società: è la riunione di tutti i soci iscritti.

Art. 7. Competenze

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. approva e modifica lo Statuto della Società
- b. approva il rapporto annuale del Presidente
- c. approva il verbale dell'ultima Assemblea dei soci
- d. nomina
 - il Presidente
 - ratifica, su proposta dello stesso Comitato direttivo, le nomine dei membri del Comitato direttivo in equa rappresentanza del territorio in cui opera la Società
 - i membri dell'Ufficio di revisione
 - un Alfiere
- e. delibera, su proposta del Comitato direttivo, il quadro d'azione e le linee direttive (a cui lo stesso Comitato dovrà uniformarsi) riguardanti le attività da svolgere a medio-lungo termine conformemente agli scopi della Società
- f. altre competenze assembleari:
 - decide su eventuali modifiche dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci
 - approva i conti consuntivi
 - stabilisce la quota sociale annuale che viene riscossa attraverso versamento sul conto corrente della Società
 - delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei Soci
- g. ratifica lo scioglimento della Società.

Art. 8. Convocazione

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria una volta all'anno, di regola in primavera. In forma straordinaria essa può essere convocata dal Comitato direttivo quando la necessità lo richiedesse o quando un terzo dei soci iscritti ne faccia esplicita richiesta motivata in forma scritta al Presidente.

La convocazione con l'ordine del giorno e la data dell'Assemblea deve essere inviata ai soci con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 9. Validità

Le Assemblee sono ritenute valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.



Art. 10. Svolgimento

- Art. 10.1 Durante l'Assemblea si devono discutere solamente le trattande poste all'ordine del giorno, le quali saranno sempre indicate ai Soci all'apertura dell'Assemblea medesima.
- Art. 10.2 All'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente nomina due scrutatori che non appartengono al Comitato direttivo.
- Art. 10.3 I Soci hanno il diritto di presentare delle proposte: se queste non sono di assoluta urgenza, vengono demandate all'esame del Comitato direttivo, che avrà il compito di dare un preavviso sull'oggetto durante la sua prima riunione. L'urgenza delle proposte verrà definita dall'Assemblea.
- Art. 10.4 Nessun Socio può prendere la parola più di tre volte in merito al medesimo oggetto in discussione.
- Art. 10.5 Chi turba l'ordine delle discussioni o offende in qualsiasi modo la Società o i singoli Soci, dietro invito del Presidente dell'Assemblea, è obbligato ad abbandonare la sala.

Art. 11. Votazioni

- Art. 11.1 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti, riservate le decisioni relative alle modifiche dello Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'Assemblea.
- Art. 11.2 Se dopo una seconda votazione si conferma una parità di voti, il Presidente o chi lo supplisce, detiene voto deliberativo.
- Art. 11.3 Le proposte o nomine sociali sono adottate con la votazione per alzata di mano; riservata la votazione segreta a schede se richiesta dalla maggioranza dei Soci presenti alla riunione.
- Art. 11.4 Il Comitato direttivo può organizzare il voto per corrispondenza su un oggetto specifico ed urgente.

TITOLO III – COMITATO DIRETTIVO

- Art. 12. Il Comitato direttivo è composto da 5 a 13 membri. Sentite le proposte formulate dal Comitato direttivo stesso, i membri sono ratificati dall'Assemblea dei soci. La composizione del Comitato direttivo è espressione di una equa rappresentanza dei quartieri di domicilio di tutti i soci e del territorio in cui la Società opera.

Art. 13. Organizzazione

Oltre al Presidente che è nominato dall'Assemblea dei soci, il Comitato direttivo nomina collegialmente e obbligatoriamente al suo interno:

- 1 Vice-presidente;
- 1 Segretario;
- 1 Cassiere.

Il Comitato direttivo può inoltre attribuire speciali responsabilità ad ogni singolo membro di comitato al fine di presiedere precise funzioni e perseguire gli scopi della Società. Per il resto il Comitato direttivo si organizza autonomamente, se del caso con appositi regolamenti.



Art. 14. Compiti e competenze

Art. 14.1 Il Presidente sorveglia e dirige la Società e la rappresenta in ogni circostanza. Firma gli atti sociali e controlla i mandati di pagamento e lo stato di cassa. Presiede le riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci, escluse quelle che riguardano la nomina delle cariche sociali. Il Vice-presidente supplisce il Presidente in sua assenza.

Art. 14.2 Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato direttivo, controfirma tutti gli atti, tiene la corrispondenza, tiene aggiornati l'archivio della Società e, in collaborazione con il Cassiere, l'elenco dei Soci.

Art. 14.3 Il Cassiere tiene aggiornata la contabilità della Società, si occupa dell'incasso delle quote sociali, procede ai pagamenti e, in collaborazione con il Segretario, tiene aggiornati l'elenco dei Soci. Annualmente prepara il conto economico e il bilancio della Società.

Art. 14.4 Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 14.5 Il Comitato direttivo si occupa di:

- Eseguire le deliberazioni assembleari;
- Fissare la tassa sociale annuale da proporre per la ratifica all'Assemblea dei soci;
- Amministrare il patrimonio della Società e presentare un rapporto finanziario all'Assemblea dei soci con la proposta di approvazione dei conti;
- Proporre all'Assemblea dei soci i membri del Comitato direttivo e il Presidente della Società da nominare alla scadenza delle cariche sociali (vedi Art. 5);
- Preavvisare all'Assemblea l'ammissione di nuovi Soci rispettivamente la decisione di espulsione di Soci;
- Decidere inappellabilmente al fine di dirimere ogni contrasto fra i Soci o fra i Soci ed altri organi della Società;
- Provvedere all'impiego dei fondi sociali e sorvegliarne l'utilizzo, anche sotto forma di sussidi, affinché l'uso sia oculato, equo e correttamente distribuito ai sensi degli scopi della Società;
- Proporre all'Assemblea dei soci il quadro d'azione e le linee direttive riguardanti le attività che si intendono promuovere a medio-lungo termine conformemente agli scopi della Società;
- Pianificare, programmare e organizzare l'attività annuale secondo il quadro d'azione e le linee direttive approvate dall'Assemblea e conformemente agli scopi della Società;
- Istituire, se del caso, delle commissioni temporanee o permanenti per svolgere precisi compiti e attività;
- Definire, elaborare e approvare i regolamenti della Società necessari a disciplinare e regolare l'attività svolta dalla Società conformemente agli scopi della stessa.

Art. 15. I membri del Comitato direttivo sono tenuti a presenziare alle riunioni che vengono convocate; le assenze vanno motivate al Presidente o al Segretario.



TITOLO IV – UFFICIO DI REVISIONE

Art. 16. Composizione

L'Ufficio di revisione si compone di un minimo di due ad un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. La durata della carica è annuale e i membri sono rieleggibili.

Art. 17. Compiti

L'Ufficio di revisione verifica annualmente i conti della Società ed allestisce un rapporto scritto all'indirizzo dell'Assemblea. L'ufficio di revisione può effettuare verifiche in corso d'esercizio.

TITOLO V – RAPPRESENTANZA AMMINISTRATIVA

Art. 18. Diritto di firma e poteri di rappresentanza

La Società è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con in alternativa il Vice-presidente, il Segretario, il Cassiere oppure del Vice-presidente con in alternativa il Segretario o il Cassiere.

TITOLO VI – SOCI

Art. 19. Affiliazione e Esclusione

È considerato Socio della Società chi ne condivide i principi, ne riconosce lo statuto e versa la quota sociale.

Art. 20. Possono far parte della Società tutti i cittadini di pensiero liberale domiciliati e iscritti nel catalogo elettorale di Lugano o in un comune del Canton Ticino.

Art. 21. Domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere dirette alla presidenza (Presidente o Vice-presidente), che le sottopone al Comitato direttivo per l'allestimento del proprio preavviso. L'accettazione formale del nuovo Socio avviene nel corso della prossima Assemblea.

Durante le Assemblee ordinarie possono essere fatte, da parte dei Soci, proposte di nuovi Soci, che verranno sottoposte all'accettazione della medesima Assemblea.

Art. 22. Esclusione

Saranno espulsi dalla Società coloro:

1. che tengono una condotta notoriamente riprovevole
2. che si trovassero in arretrato di due anni al pagamento della quota sociale
3. che sistematicamente turbano le discussioni, offendono la Società e i singoli Soci
4. che per godere del sussidio o di altri aiuti simulano qualche malattia, infortunio o bisogno e con manovre li prolungano o li aggravano
5. che dimostrassero opinioni ideologiche diverse da quelle liberali prescritte dallo Statuto.

Art. 23. La Società non è vincolata da nessun obbligo nei confronti degli eredi dei Soci.

Art. 24. Un Socio che per volontà propria si ritirasse dalla Società o ne venisse espulso, non conserva, né ha diritto alcuno a indennità o ripetizione di sorta verso la medesima, perdendo automaticamente ogni pretesa d'indennizzo per quelle non ancora annunciate.



TITOLO VII – PRINCIPI DI SUSSIDIO DI MUTUO SOCCORSO

Art. 25. Diritto di sussidio

Art. 25.1 I Sussidi non vengono elargiti automaticamente, ma dietro richiesta scritta da parte del socio o dei suoi familiari. Questo perché è lasciata facoltà ad ogni socio di chiedere o non chiedere un intervento, a seconda delle reali ed effettive necessità di aiuto.

Art. 25.2 Hanno diritto al sussidio sottoforma di aiuto finanziario i Soci che:

- Sono stati ammessi nella Società da almeno 6 mesi e hanno versato almeno una quota sociale;
- Ne hanno fatto formale richiesta scritta;
- Si trovano in stato di malattia o infortunio per un periodo di oltre 10 giorni comprovato da un attestato medico che impedisce loro di lavorare o di svolgere le loro abituali mansioni nell'ambito familiare;
- Si trovano sole in uno stato di indigenza comprovata dall'Ufficio di assistenza del Comune di domicilio o di malattia cronica comprovata da un attestato medico;
- Sono a capo di una famiglia che vive in stato precario, in gravi difficoltà economiche e di espedienti, e deve far fronte a impegni finanziari di carattere straordinario.

Art. 25.3 Forti del valore universale del mutuo soccorso, in subordine all'art. 25.1, il sussidio sotto forma di aiuto finanziario ai sensi dell'art. 25.2 può essere riconosciuto sia a Soci che non ne hanno fatto formale richiesta, sia a non soci, a condizione che la segnalazione in forma scritta venga inoltrata al Comitato direttivo da almeno altri due Soci non legati da un vincolo familiare. Il Comitato direttivo con il dovuto stretto riserbo valuterà la segnalazione e deciderà sull'erogazione o meno dell'aiuto finanziario.

Art. 25.4 Il sussidio sotto forma di aiuto finanziario non viene accordato se il Socio non è in regola con il versamento della quota sociale, oppure se la sua malattia è riconducibile a una condotta di vita viziosa.

Art. 26. L'importo del sussidio sottoforma di aiuto finanziario viene determinato in funzione della reale necessità di fabbisogno rispettando comunque i seguenti orientamenti di principio:

- a. Fr. 10.- al giorno per degenza in ospedale, fino ad un massimo di 100 gg all'anno
- b. Fr. 5.- al giorno per le cure a domicilio, fino ad un massimo di 100 gg all'anno
- c. Fr. 500.- massimi all'anno per indigenza o gravi difficoltà economiche.

Art. 27. Procedura di elargizione del sussidio

Art. 27.1 I Soci che vogliono usufruire del sussidio di mutuo soccorso, devono farne richiesta scritta al Segretario, presentando se necessario la documentazione prevista. Secondo le disposizioni definite dal Comitato direttivo, il Segretario la trasmetterà ai membri di Comitato preposti a preavvisare la richiesta. In caso di accettazione, il soccorso viene accordato nei tempi e modalità definite dal Comitato direttivo a decorrere dalla data dell'insorgere della necessità d'aiuto.



- Art. 27.2 Il sussidio così come definito all'Art. 26 può essere corrisposto come:
- aiuto finanziario versato direttamente al Socio che ne ha fatto richiesta.
 - parziale indennità ai costi diretti incorsi da altri Soci che secondo lo spirito di mutuo appoggio si sono messi a disposizione per offrire una prestazione scambievole di soccorso reciproco al Socio che ne ha fatto richiesta.
- Art. 27.3 La Società esercita una severa sorveglianza affinché non avvengano abusi. Può negare il versamento del sussidio nei casi in cui il Socio simula la sua malattia e/o con manovre la prolunga o l'aggrava. Alla Società è riconosciuto il diritto di chiedere il rimborso dei sussidi ottenuti indebitamente.
- Art. 27.4 Contro le decisioni del Comitato direttivo non c'è diritto di ricorso. Le sue decisioni sono inappellabili.
- Art. 28. Il Comitato direttivo può deliberare l'assegnazione di importi straordinari, da attribuire a cittadini o associazioni domiciliati sul territorio in cui opera la Società per particolari meriti in campo sportivo, lavorativo o di studio, per un importo complessivo massimo di Fr. 1'000.- annuali.
- Art. 29. Per elargire qualsiasi altro tipo di aiuto o prestito finanziario, nonché per supportare costi straordinario o ricorrenti finalizzati a promuovere nuove attività affini agli scopi della Società, il Comitato direttivo deve prima presentare il progetto in Assemblea ed avere l'approvazione dei 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea per poter disporre del patrimonio della Società.
- Art. 30. Per quanto non stabilito dai presenti principi di mutuo soccorso fanno stato le interpretazioni e le decisioni prese dal Comitato direttivo che meglio corrispondono agli interessi materiali e morali della Società e agli scopi della Società definiti nel presente Statuto.

TITOLO VIII – REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 31. Il presente Statuto può essere modificato interamente o in parte a condizione che vi sia l'approvazione dei 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea convocata appositamente con un preavviso di 15 giorni.
- Art. 32. Per quelle situazioni per le quali il presente Statuto non provvedesse sufficientemente, il Comitato direttivo ne farà per analogia quelle interpretazioni e applicazioni che meglio corrisponderanno agli interessi materiali e morali della Società e allo scopo della sua fondazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33. Patrimonio, finanziamento e responsabilità finanziarie
- Il patrimonio della Società è costituito dagli attivi della Società in base ai bilanci annuali.
- La Società si finanzia attraverso tasse sociali, versamenti di terzi e donazioni di privati ed enti pubblici.
- I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Società e non rispondono degli impegni della Società. Per i debiti della Società risponde unicamente il patrimonio della Società. È esclusa la responsabilità personale dei membri del Comitato direttivo.



Art. 34. Scioglimento della Società

L'Assemblea dichiara lo scioglimento della Società quando, ridotta a soli 20 membri, questi all'unanimità lo decideranno. I beni della Società, verranno depositati per un periodo di 3 anni sotto il controllo di 3 persone nominate appositamente nel corso dell'Assemblea di scioglimento. Trascorso questo periodo se non verrà ricostituita una Società a Lugano fondata sulle medesime basi e gli stessi principi liberali di quella attuale, i liquidatori provvederanno, secondo loro unanime giudizio, a devolvere i beni ripartendoli e distribuendoli a enti o associazioni, pubbliche o private, aventi come finalità attività benefiche.

Art. 35. Tutta la corrispondenza e gli atti concernenti la Società devono essere indirizzati al Segretario della Società.

Art. 36. La bandiera sociale viene affidata all'Alfiere, il quale ne resta garante per la sua custodia. Verrà messa a disposizione dei Soci che ne facciano espressa richiesta.

Così approvato:

Dall'Assemblea generale dei Soci della Società liberale-radicala di Mutuo soccorso Valle del Cassarate tenutasi il 28 novembre 2018.

Il Presidente:

R. G. L.
Rinaldo Gobbi

Il Segretario:

Cassina Marisa
Marisa Cassina